



# COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

---

C.F. 80005250032  
P.IVA 02266460035

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

### **Premessa**

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni relative ai trasferimenti e i contributi di finanza locale, compresa la disciplina del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 e seguenti, sono state elaborate in funzione delle comunicazioni ufficiali aggiornate alla data di predisposizione degli schemi di bilancio, mentre le previsioni relative alle imposte e ai tributi sono determinate considerando l'invarianza delle aliquote attuali, ovvero:

- per quanto riguarda l'IMU: aliquota IMU degli immobili definiti "altri fabbricati" 10,6 per mille, aliquota IMU degli immobili definiti terreni agricoli e aree fabbricabili 10,4 per mille, aliquota IMU per abitazioni principali (solo categorie A1-A8-A9) 4 per mille, aliquota IMU per la categoria dei cosiddetti "beni merce", pari al 2,5 per mille (categoria esente dall'IMU a partire dall'anno 2022), aliquota IMU per i fabbricati rurali pari all'1 per mille;
- per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF: aliquote progressive dello 0,3% - 0,5% - 0,6% - 0,7% - 0,8% per i vari scaglioni di reddito crescenti, con soglia di esenzione fissata ad € 7.500,00 di reddito.

In merito alla determinazione delle tariffe relative alla TARI e al conseguente gettito previsto si rileva che il Comune di Sozzago ha esercitato relativamente all'esercizio 2020 la facoltà prevista dal comma 5 dell'art.170 del D.L. 18/2020 di approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, con rinvio dell'approvazione del PEF per il 2020 al 31 dicembre 2020; il PEF 2020, elaborato e validato dal Consorzio di appartenenza, che si configura come ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ai sensi della L.R. 24/2002 è stato reso disponibile per l'approvazione del Consiglio Comunale in data 07.12.2020 (previsto in approvazione nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2021-2023); per queste ragioni, il PEF 2021 e le tariffe del servizio rifiuti coerenti saranno approvate entro il termine fissato da norme statali.

L'imposta di pubblicità e i diritti di affissione risultano azzerati in quanto terminano la loro vigenza al 31.12.2020.

Relativamente ai contributi le previsioni sono state effettuate sulla base dei dati storici, ad eccezione dei contributi ricevuti nell'anno in corso per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, i quali non sono stati previsti, in assenza, ad oggi, di comunicazioni in merito.

Le entrate del titolo III, sono invece state previste sulla base dei dati storici e delle modifiche di legge previste, oltre della risoluzione di una concessione in essere e contestuale stipulazione di locazione.

Il titolo III si caratterizza per la previsione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; le previsioni sono state elaborate sulla base dell'invarianza dell'entrata rispetto al gettito passato dell'imposta di pubblicità, diritti di affissione e canone di occupazione del suolo pubblico (relativamente all'esercizio 2019, essendo il gettito 2020 influenzato dalle esenzioni COVID-19).

Relativamente alle spese previste di parte corrente, si è provveduto alla stima degli stanziamenti in ragione dei trend storici relativamente agli acquisti di beni e servizi (con applicazione del tasso di inflazione programmato per il triennio) e ai contratti di servizio in essere con periodo di valenza temporale superiore all'anno.

Per quanto riguarda i trasferimenti si è provveduto agli stanziamenti in base alle convenzioni in atto o che si ritiene di approvare entro il 31 dicembre.

Per le spese di personale, si è provveduto allo stanziamento dei capitoli di spesa a copertura degli stipendi lordi e dei corrispondenti oneri riflessi ed imposte per il personale dipendente, mentre per la spesa inerente il servizio di segreteria è stata prevista la spesa fra i trasferimenti correnti ad altro comune.

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Sia in entrata che in spesa sono stati previsti stanziamenti relativi alle spese elettorali, a copertura di elezioni per eventuali referendum o per le elezioni politiche, essendo prevista nel triennio di bilancio la naturale scadenza delle Camere; negli anni 2021-2023 non sono invece previste elezioni amministrative, con costi a carico del bilancio dell'ente.

In entrata è previsto lo stanziamento di € 5.000,00 per sanzioni da codice della strada, secondo le indicazioni del Comandante del comando convenzionato in merito alle nuove disposizioni previste dalla convenzione in fase di approvazione; contestualmente sono previste spese per analogo importo, che saranno impegnate solo previo accertamento delle entrate che le finanziano.

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", distinta per entrate correnti ed entrate in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; inoltre non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di dover procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale in quanto trattasi di entrate con percentuale di riscossione su accertamento del 100%. Tra le entrate che si ritiene non di dubbia esigibilità per le quali procedere all'accantonamento al fondo crediti è stata inclusa anche l'addizionale comunale all'Irpef riscossa per autoliquidazione dei contribuenti ed accertata ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 3.7.5, in quanto l'importo riscosso nell'ultimo lustro è superiore all'accertamento.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, con l'applicazione del metodo della media semplice, calcolato considerando la retrodatazione di un anno del quinquennio di riferimento, essendosi considerata la facoltà di considerare le riscossioni in conto competenza e in conto residui dell'anno precedente, come da Faq pubblicata sul sito Arconet della RGS.

In particolare è stato ritenuto di individuare le seguenti entrate ai fini della determinazione analitica dell'accantonamento:

TARI: percentuale di riscossioni del 92,73 % e accantonamento minimo di legge del 7,27%: si è ritenuto opportuno accantonare un importo maggiore, pari ad € 12.000,00 in quanto, causa l'emergenza pandemica in corso, si sono registrate minori riscossioni e si è ritenuto di rinviare la costituzione del ruolo coattivo all'anno 2021.

Sanzioni da codice della strada: non occorre accantonare risorse in quanto la convenzione in approvazione prevede il riversamento di sanzioni riscosse dall'ente capoconvenzione.

Relativamente alle altre entrate (sanzioni amministrative, luci votive, fitti reali) non si procede ad accantonare risorse in quanto la percentuale di riscossioni è del 100 %.

Si è ritenuto di accantonare prudenzialmente una quota di € 1.000,00 relativamente alle previste entrate del nuovo canone, pur avendo nel quinquennio di riferimento registrato riscossioni per COSAP pari al 100%.

In merito alle previsioni in conto capitale, non occorre prevedere accantonamenti essendo contributi di altri enti ovvero proventi della disciplina urbanistica accertati o per cassa o con acquisizione di garanzia fidejussoria.

### **Spese potenziali**

Il bilancio prevede lo stanziamento di euro 1.900,00 per ciascuno dei tre anni di vigenza del bilancio, quale accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco, sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Detto accantonamento è destinato a confluire nell'avanzo accantonato e a non comportare impegni di spesa.

Inoltre è previsto uno stanziamento di euro 1.200,00 per ciascuno dei tre anni di vigenza del bilancio, quale accantonamento per rinnovi contrattuali. Detto accantonamento è destinato a confluire nell'avanzo accantonato e a non comportare impegni di spesa.

Si da atto che al momento della predisposizione del bilancio di previsione l'ente non si trova nella condizione di dover prevedere un accantonamento al Fondo di garanzia previsto dall'art.1 comma 859 e seguenti della legge 1445/2018, in quanto il debito commerciale residuo non è superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno e non si registra un indicatore annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del d.lgs.231/2002 (meno 23,7 giorni alla data di predisposizione degli schemi di bilancio).

### **Applicazione Avanzo accantonato al Bilancio di Previsione**

Al bilancio di previsione non risulta applicato avanzo accantonato, che dall'Allegato a/1) "Risultato presunto di amministrazione" al 31/12/2020 risulta essere pari ad euro 49.151,88, così composto:

euro 39.506,88 per fondo crediti dubbia esigibilità calcolato come da principio contabile come somma fra l'accantonamento all'1.1 e l'accantonamento a bilancio di previsione 2020;

euro 9.645,00 altri accantonamenti, ovvero:

- euro 2.800,00 per fondo indennità fine mandato del Sindaco, calcolato come somma dell'accantonamento all'1.1 di euro 800,00, sommato l'accantonamento a bilancio di previsione 2020;
- euro 6.845,00 per fondo rinnovi contrattuali, calcolato come somma dell'accantonamento all'1.1 di euro 1.000,00, sommato l'accantonamento assestato a bilancio di previsione 2020.

### **Applicazione Avanzo vincolato al Bilancio di Previsione**

Al bilancio di previsione non risulta applicato avanzo vincolato, che dall'Allegato a/2) "Risultato presunto di amministrazione" al 31/12/2020 risulta essere pari a euro 56.506,26 per vincoli di legge, così distinti:

euro 31.961,02 per proventi della disciplina urbanistica;

euro 14.227,60 per fondo funzioni fondamentali, determinato come differenza fra il contributo assegnato per euro 33.293,71 e i ristori per minori entrate per euro 12.114,56 e maggiori spese COVID-19 per euro 6.951,55;

euro 5.672,67 per fondo di solidarietà;

euro 2.279,12 per contributi di solidarietà;

euro 2.365,85 per contributo incremento indennità del Sindaco.

### **Applicazione Avanzo destinato agli investimenti al Bilancio di Previsione**

Al bilancio di previsione non risulta applicato avanzo destinato agli investimenti, che dall'Allegato a/3) "Risultato presunto di amministrazione" al 31/12/2020 risulta essere pari ad euro 1.260,61, pari all'importo all'1.1, essendo i contributi acquisiti nell'anno integralmente impiegati.

### **Cassa Vincolata**

La cassa vincolata al 1° gennaio 2021 è pari a zero, essendosi integralmente pagata nel corso dell'esercizio 2020 la quota vincolata; per il 2021 non sono previste entrate vincolate.

### **Interventi programmati per spese di investimento**

Non essendo previsti interventi di singolo importo superiore a 100.000 euro non è stato redatto il Programma triennale delle opere pubbliche, né l'elenco annuale, né essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro non è stato redatto il programma biennale (e relativo aggiornamento annuale) degli acquisti di beni e servizi.

Il finanziamento è previsto con contributi di costruzione e concessioni cimiteriali.

Le previsioni del titolo II della spesa includono manutenzioni per € 20.000,00 annui oltre a tre interventi di € 50.000,00 finanziati con il contributo assegnato con decreto 30 gennaio 2020.

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

### **Garanzie principali e sussidiarie**

L'ente non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di altri enti.

### **Strumenti finanziari derivati**

L'ente non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti che includono una componente derivata.

### **Enti ed organismi partecipati**

L'ente partecipa ai seguenti consorzi:

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni novaresi con una quota dello 0,22% ed una spesa prevista in bilancio di euro 300,00 per trasferimenti in conto esercizio;

Consorzio di Bacino Basso Novarese con una quota dello 0,48% ed una spesa prevista in bilancio di euro 5.100,00 per trasferimenti in conto esercizio, oltre ad euro 111.000 per servizi;

Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino con una quota dell'1,3% ed una spesa prevista in bilancio di euro 46.000,00 per trasferimenti in conto esercizio.

Consorzio per l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel VCO "Piero Fornara" con una quota dello 0,12% ed una spesa prevista in bilancio di euro 400,00 per trasferimenti in conto esercizio

I dati relativi agli organismi partecipati sono consultabili sui siti istituzionali e sul sito istituzionale del Comune di Sozzago, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

### **Società partecipate**

L'ente detiene solo una partecipazione dello 0,191% in Acqua Novara VCO S.p.A. con una spesa prevista in bilancio per servizi di euro 1.000,00 per il 2021 con adeguamento per inflazione programmata per il successivo biennio. I dati relativi a detta partecipazione sono consultabili sul sito della società e sul sito istituzionale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

### **Pareggio di bilancio**

Gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per competenza.

Sozzago, li 30 dicembre 2020

Il Sindaco  
Avv. Zucco Carla

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993